

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:

1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;

2) figlio minorenni convivente e a carico;

3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al lavoro;

4) fratello o sorella minorenni convivente e a carico.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.

B) Valutazione degli elementi.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reinscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;

II) per le iscrizioni e le reinscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;

III) per ogni persona a carico: punti -12;

IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:

fino a L. 1.000.000 punti 0;
da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + 1;

da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000 punti + 24;
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000 punti + 36;
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;
per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.

V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	- 28	1 ^a cat.	- 28
81- 90%	- 24	2 ^a cat.	- 24,5
71- 80%	- 20	3 ^a cat.	- 21
61- 70%	- 16	4 ^a cat.	- 17,5
51- 60%	- 11,5	5 ^a cat.	- 14
41- 50%	- 7,5	6 ^a cat.	- 10,5
33- 40%	- 3,5	7 ^a cat.	- 7
		8 ^a cat.	- 3,5

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.